



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2018 di approvazione del testo del Regolamento per i benefici socio-assistenziali a favore del personale tecnico-amministrativo e CEL dell'Università di Verona;

VISTO il Regolamento per i benefici socio-assistenziali a favore del personale tecnico-amministrativo e CEL dell'Università di Verona emanato con D.R. 9732/2018 del 26 novembre 2018;

VISTO lo stanziamento disponibile pari a €360.000,00 per l'erogazione dei contributi socio-assistenziali per le spese sostenute nell'anno 2023;

DECRETA

Art. 1 Indizione della procedura

1. Viene emanato il presente avviso per la presentazione delle richieste di liquidazione dei contributi socio-assistenziali per **le spese sostenute nel corso dell'anno solare 2023 (01.01.2023-31.12.2023)** ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento per i benefici socio-assistenziali a favore del personale tecnico-amministrativo e CEL dell'Università di Verona" (d'ora in avanti "Regolamento"), accessibile, unitamente al presente avviso, nell'apposita sezione Intranet di Ateneo.

Art. 2 Soggetti legittimati a presentare la richiesta di contributo

1. È legittimato a presentare richiesta di contributo il personale tecnico-amministrativo e CEL dell'Università di Verona (d'ora in avanti "Università") in servizio alla data di pubblicazione del presente avviso (fatta salva l'eccezione espressamente prevista al successivo art. 10 in caso di decesso del dipendente).

2. I dipendenti devono risultare titolari, sempre alla data di pubblicazione del presente avviso, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e devono aver svolto un servizio effettivo non inferiore a nove mesi nell'anno 2023, con le seguenti deroghe:

- congedi per maternità,
- congedi parentali,
- ulteriori fattispecie, comunque denominate, aventi finalità di assistenza e cura ai componenti il nucleo familiare (a mero titolo esemplificativo, congedi per malattia figli, aspettative/permessi per handicap grave).

Art. 3 Copertura finanziaria interventi e liquidazione

1. Per la copertura finanziaria delle singole fattispecie di intervento socio-assistenziale vengono individuati i seguenti importi comprensivi di tutti gli oneri a carico del datore di lavoro, ove previsti dalla legislazione vigente:

- a) Gravi situazioni di disagio – decessi: € 3.000;
- b) Gravi situazioni di disagio – perdita del lavoro: € 5.000;
- c) Prestazioni sanitarie e medico-assistenziali: € 250.000,00;
- d) Contributo per l'attività sportiva: € 25.000;
- e) Contributi per le spese di istruzione a favore dei figli dei dipendenti: € 77.000;

2. Il termine finale del procedimento per la liquidazione dei contributi è di sei mesi dalla scadenza del presente avviso.

Art. 4 Criteri di liquidazione-

1. Ai fini della liquidazione, il valore risultante dalla dichiarazione ISEE 2024, allegata alla domanda di contributo, determina il corrispondente coefficiente di liquidazione, in relazione al collocamento dello stesso nell'ambito di ciascuna delle fasce di reddito determinate come segue:



Fascia	Valori ISEE	Coefficiente
I	fino a € 18.000,00	0,95
II	da € 18.000,01 a € 23.000,00	0,85
III	da € 23.000,01 a € 29.000,00	0,75
IV	da € 29.000,01 a € 37.000,00	0,60
V	da € 37.000,01 a € 47.000,00	0,45
VI	da € 47.000,01 a € 55.000,00	0,35

Fermo restando l'importo massimo liquidabile determinato per ciascuna tipologia di contributo ed indicato negli articoli che seguono, il coefficiente viene applicato:

- per le spese sanitarie e medico-assistenziali indicate nella dichiarazione dei redditi, sulla parte rimasta a carico del dichiarante secondo quanto previsto dal Regolamento e dalla legislazione fiscale vigente;
- all'importo determinato su ciascuna fattura/ricevuta ove prevista dal presente bando;
- all'importo massimo liquidabile indicato in corrispondenza delle altre tipologie di contributo.

2. L'importo complessivo massimo erogabile per ciascun richiedente è pari a € **1.500,00**.

3. La presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compreso il dipendente, con un coefficiente di invalidità pari al 100% (documentato tramite le certificazioni indicate nella normativa vigente), raddoppia sia l'importo massimo liquidabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, sia il contributo forfettario relativo alle spese di istruzione dei figli. Nel caso in cui il certificato di invalidità sia "temporaneo", è necessario che la validità dello stesso sia ricompresa nel periodo di liquidazione dei contributi, come specificato all'art.1, comma 1.

4. Qualora lo stanziamento dedicato ad ogni singolo intervento non dovesse essere sufficientemente capiente per l'accoglimento di tutte le richieste di liquidazione del relativo contributo ammissibili, prevale il valore ISEE più basso. In caso di parità di valori ISEE, prevale il nucleo familiare più numeroso.

Art. 5 Modalità e termine di presentazione delle richieste di contributo

1. Ai fini della partecipazione al bando, il dipendente deve presentare apposita domanda.

La procedura di compilazione ed invio della richiesta di contributo è interamente ed esclusivamente telematica e prevede l'utilizzo di un'applicazione informatica, accessibile al seguente indirizzo: [Benefici 2023](#).

Per completare la domanda è necessario essere in possesso:

- della Dichiarazione ISEE 2024 riferita alla situazione economica del richiedente e del relativo nucleo familiare: essa deve essere priva di difformità (eventualmente segnalate dall'INPS) e completa di tutte le pagine (solitamente 3 o 4);
- della documentazione prevista da ciascuna tipologia di contributo, come indicato negli articoli che seguono.

La procedura sarà attiva a partire dalle ore 12 del giorno 2 ottobre 2024.

Al termine della procedura, dopo che il dipendente avrà definitivamente confermato i dati inseriti, il sistema provvederà in automatico alla protocollazione della domanda in Titulus. La notifica di avvenuta ricezione della domanda, contenente il numero della domanda che sarà utilizzato come **codice identificativo** in sede di pubblicazione della graduatoria, sarà trasmessa automaticamente all'indirizzo mail istituzionale del dipendente. Con ulteriore messaggio mail sarà comunicata la notifica di avvenuta protocollazione della domanda.

La procedura si intende completata con l'invio della domanda: in caso di mancato invio, i dati inseriti nella procedura non verranno presi in considerazione.

La domanda deve essere trasmessa, a pena di esclusione, entro le ore **12 del 6 dicembre 2024**.

Allo scadere dei termini la procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata e il sistema informatico non consentirà più l'accesso alla procedura.



Qualora dovesse rendersi necessaria la presentazione di un'ulteriore domanda in sostituzione di quella eventualmente già inoltrata, entro i termini di scadenza del presente avviso, è possibile effettuare una nuova trasmissione, che comporta automaticamente l'annullamento integrale delle precedenti domande già acquisite dall'Amministrazione. In ogni caso, l'Amministrazione considererà valida esclusivamente l'ultima domanda trasmessa, purché pervenuta entro i termini previsti.

Qualora la domanda sia presentata da un componente del nucleo familiare del dipendente nel caso disciplinato al successivo art. 10 - decessi, è possibile, previo contatto telefonico ai numeri 045-802 8728-8320 (Alessandra Salomoni – Claudia Fabris), trasmettere via email la documentazione, ovvero concordare la consegna diretta della documentazione presso la Direzione Risorse Umane in via dell'Artigliere 19 – Verona (ex Palazzo di Economia). Unicamente nell'ipotesi prevista dall'art.10 comma 2, il codice identificativo utilizzato in sede di pubblicazione dell'elenco dei soggetti risultanti beneficiari sarà comunicato dall'Ufficio Relazioni Sindacali e Welfare via mail ai soggetti interessati.

Non si darà luogo alla liquidazione delle spese di cui al presente bando per la parte già liquidata al dipendente o ad altro componente del nucleo familiare, come risultante da dichiarazione ISEE, da altro Ente o Azienda incluse eventuali riduzioni sulle rette (esempio buono scuola Regione Veneto, contributi Inps, contributi assegnati per merito/Issee dal Diritto allo Studio etc).

Non possono essere presentate più richieste di contributo, anche se da diversi richiedenti, per le medesime spese.

In caso di richieste prive della documentazione obbligatoria o in presenza di documentazione incompleta o errata, o nel caso in cui l'attestazione ISEE presenti difformità, non si procederà alla liquidazione dei contributi relativi alle fattispecie corrispondenti.

Art. 6 Prestazioni sanitarie e medico-assistenziali

1. Il contributo viene liquidato per le spese sostenute da tutto il nucleo risultante nella dichiarazione ISEE nel corso dell'anno 2023 in relazione alle prestazioni sanitarie e medico-assistenziali indicate nella dichiarazione dei redditi 2024 (anno di imposta 2023), quali:

- a) Spese sanitarie;
- b) Spese sanitarie per persone con disabilità;
- c) Spese mediche e di assistenza di persone con disabilità.

2. La documentazione da allegare deve consistere nella dichiarazione dei redditi 2024 (anno di imposta 2023) del dipendente dichiarante ovvero di altro componente del nucleo familiare, come risultante da dichiarazione ISEE, ovvero copia della documentazione di cui al comma 3.

3. Nel caso in cui il richiedente, ovvero altro componente del nucleo familiare del medesimo, come risultante dalla dichiarazione ISEE, non abbia presentato la dichiarazione dei redditi 2024 (anno di imposta 2023), o non abbia potuto inserire le spese mediche, rimaste comunque a suo carico, perché al di sotto del valore della franchigia di € 129,11 o in caso di dichiarazione dei redditi in regime forfettario, è ammessa la produzione della documentazione relativa a fatture, ricevute fiscali, scontrini, per le spese di cui al comma 1, con la precisa indicazione della persona a cui la prestazione si riferisce.

4. L'importo annuo massimo liquidabile al dipendente legittimato è pari ad **€ 950,00**.

Art. 7 Contributo per l'attività sportiva

1. Il contributo viene liquidato in via forfettaria al dipendente che abbia sostenuto nel corso dell'anno 2023 per se stesso ovvero per i figli:

- un'iscrizione presso associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture o impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, anche sotto forma di abbonamento.

2. Le spese sostenute per attività sportiva dei figli sono quelle indicate nella dichiarazione dei redditi, qualora i figli siano di età ricompresa tra i 5 e i 18 anni.

3. Per le spese sostenute per attività sportiva del dipendente o dei figli di età inferiore ai 5 o superiore ai 18 anni, è necessario allegare la documentazione (ricevute) relativa al versamento della quota associativa o dell'abbonamento con l'indicazione precisa della persona cui essa si riferisce.

4. L'importo annuo massimo liquidabile al dipendente è pari ad **€ 150,00**.

Art. 8 Contributi per le spese educative a favore dei figli dei dipendenti

1. Il contributo per spese di istruzione viene liquidato in via forfettaria per gli oneri classificabili come "spese scolastiche", connessi all'istruzione dei figli ed ai servizi correlati.

2. I figli devono appartenere al medesimo nucleo familiare del dipendente, come risultante da dichiarazione ISEE (o come risultante da 730 nei casi di divorzio/separazione), e regolarmente iscritti



ad un anno scolastico presso l'asilo nido, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di secondo grado e l'Università. Ai fini del presente comma, di norma si considera per ciascun figlio l'ultima iscrizione avvenuta nell'anno di riferimento.

Qualora trattasi di strutture scolastiche pubbliche o private legalmente riconosciute, è sufficiente l'indicazione dei dati completi identificativi dell'istituto all'interno dello stesso modulo di richiesta nell'apposita sezione, conformemente alla normativa vigente in materia di autocertificazione.

Nel caso in cui si sia verificata la conclusione del ciclo relativo all'asilo nido, eventualmente in concomitanza con l'iscrizione al primo anno della scuola dell'infanzia, al fine di fornire un sostegno più efficace agli oneri che impegnano i genitori nei primi anni di vita dei figli, viene liquidato il contributo per l'asilo nido.

Qualora, altresì, nell'anno 2023, a conclusione di un ciclo di studi – es. scuola superiore – non abbia fatto seguito l'iscrizione a un ciclo di istruzione superiore – es. Università - è possibile richiedere il contributo relativo al grado scolastico che si è concluso, relativo quindi all'anno scolastico 2022/2023, **nel solo caso** in cui lo stesso non sia già stato richiesto e liquidato con la partecipazione al precedente Bando Benefici 2022.

3. L'importo annuo massimo liquidabile del contributo di cui al presente articolo risulta come segue:

Scuola	Massimale contributo
Asilo nido	€650,00
Scuola dell'infanzia	€100,00
Scuola primaria	€150,00
Scuola secondaria primo grado	€200,00
Scuola secondaria secondo grado	€300,00
Università	€100,00

4. Il contributo viene liquidato una sola volta per ciascun anno per ogni figlio avente diritto. Qualora entrambi i genitori siano dipendenti dell'Università, il contributo può essere richiesto da uno soltanto di essi, dandone attestazione nel modulo di richiesta.

5. Non si dà luogo alla liquidazione delle spese di cui al presente articolo per la parte già liquidata da altro Ente o Azienda, incluse eventuali riduzioni sulle rette (esempio buono scuola Regione Veneto, contributi Inps, contributi assegnati per merito/lsee dal Diritto allo Studio etc).

6. Viene esclusa la liquidazione del contributo nel caso di figli frequentanti l'asilo nido aziendale dell'Università di Verona "baby ateneo" che usufruiscono del contributo assegnato secondo i criteri e le modalità previste dal bando del Comitato Unico di Garanzia (art. 12 co. 6 del Regolamento);

Art. 9 Gravi situazioni di disagio: perdita del lavoro del coniuge o del convivente

1. Il contributo viene liquidato ai richiedenti il cui coniuge/convivente more uxorio, si sia trovato in uno stato di disoccupazione per almeno tre mesi nel corso dell'anno solare 2023. Lo stato di disoccupazione si ritiene ammissibile ai fini del contributo anche qualora, pur iniziato nel 2023, si sia esteso parzialmente nel presente anno e a condizione che la relativa durata minima sia stata di almeno tre mesi.

2. Per disoccupazione deve intendersi lo stato, certificabile da parte delle competenti Amministrazioni (I.N.P.S. e Direzioni Provinciali del Lavoro), derivante esclusivamente da:

- la perdita di un impiego di lavoro subordinato, non causata da un atto volontario (dimissioni) del lavoratore;
- la cessazione di un'attività di lavoro autonomo.

3. Lo stato di inoccupazione del coniuge ovvero del convivente more uxorio non dà diritto alla liquidazione del contributo.

4. L'importo una tantum massimo liquidabile al dipendente legittimato è pari ad €1.500,00 e può essere liquidato una sola volta in relazione ad ogni singolo stato di disoccupazione accertato.

5. Nella sezione del modulo telematico dedicata alla richiesta del contributo di cui al presente articolo è necessario allegare:

- certificato/documentazione rilasciati dalle competenti Amministrazioni attestanti lo stato di disoccupazione.

Art. 10 Gravi situazioni di disagio: decessi



1. Il contributo viene liquidato a fronte delle spese sostenute per servizi funebri in occasione del decesso/i avvenuto/i nell'anno solare 2023 dei familiari del dipendente o altro componente del nucleo familiare, così come risultante dalla dichiarazione ISEE.
2. In caso di decesso del dipendente, verificatosi sempre nell'anno solare 2023, sono ammessi a presentare domanda di contribuzione:
 - a) coniuge;
 - b) figli;
 - c) altro componente del nucleo familiare, così come risultante dalla dichiarazione ISEE.
3. L'importo annuo massimo liquidabile al richiedente legittimato è pari ad **€500,00**.
4. Il contributo viene liquidato per le spese sostenute nel corso dell'anno 2023 indicate nella dichiarazione dei redditi 2024 (anno di imposta 2023). Nel solo caso in cui il richiedente, ovvero altro componente del nucleo familiare del medesimo, come risultante dalla dichiarazione ISEE, non abbia presentato la dichiarazione dei redditi 2024 (anno di imposta 2023), è ammessa la produzione della documentazione relativa a fatture, ricevute fiscali, scontrini con la precisa indicazione della persona a cui la prestazione si riferisce.

Art. 11 Massimale complessivo

1. Indipendentemente dalle singole fattispecie di intervento socio-assistenziale indicate negli articoli precedenti e dai relativi importi e massimali, il contributo liquidabile al singolo dipendente complessivamente non può essere superiore a **€1.500,00**.
2. L'importo massimo erogabile, di cui al precedente comma, raddoppia il massimale nel caso di presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compreso il dipendente, con un coefficiente di invalidità pari al 100% (documentato tramite le certificazioni indicate nella normativa vigente).

Art. 12 Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 4 co. 3 del Regolamento, in caso di dichiarazioni mendaci, verrà disposta la decadenza dai benefici eventualmente già conseguiti, con gli obblighi restitutori necessari, nonché l'esclusione con effetto immediato dal novero dei soggetti beneficiari per un triennio, compreso l'anno di erogazione del contributo; sono fatte comunque salve le responsabilità previste dalla legislazione vigente.
2. L'Amministrazione procederà ad effettuare i prescritti controlli verificando la veridicità di quanto dichiarato.
3. Il presente bando viene pubblicato per un periodo di 45 giorni consecutivi all'Albo Ufficiale di Ateneo.
4. Per eventuali ulteriori chiarimenti sulla procedura sarà possibile contattare l'Ufficio Relazioni Sindacali e Welfare inoltrando un'e-mail all'indirizzo istituzionale di competenza dell'Ufficio di seguito indicato: welfare@ateneo.univr.it.

Il Direttore Generale
Federico Gallo



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (a seguire: Regolamento) si informa il/la dipendente che il trattamento dei dati personali forniti all'Università di Verona è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione di cui al presente Bando e verrà effettuato presso l'Ateneo da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Verona, C.F. 93009870234 e P. IVA 01541040232, con sede in Via dell'Artigliere 8, IT-37129, Verona, PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it, e-mail: privacy@ateneo.univr.it, tel. 0458028777.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Le graduatorie saranno comunicate unicamente ai soggetti indicati nel bando; non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. Il/la dipendente ha il diritto di ottenere dall'Università di Verona, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Università di Verona è presentata contattando il Titolare: privacy@ateneo.univr.it.

Il/la dipendente che ritenga che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).